

Prof. Avv. Carlo Bruno Vanetti
Associato nell'Università di Pavia
Via G. Franchi, 2
27100 Pavia
tel. 0382-302379/986436
e mail: cvanetti@eco.unipv.it
P.IVA 02122830181

Riservata e confidenziale

Spettabile
Dipartimento del Tesoro
Ufficio II
Direzione IV
(all'attenzione del Dott. Alessandro Rivera)
00100 Roma

28 maggio 2008

Osservazioni prof. C.B. Vanetti in merito al Documento di Consultazione "Attuazione della direttiva 2006/43/CE"

Spett. Dipartimento del Tesoro,
aderendo alla Vs. richiesta di osservazioni in merito al testo in oggetto, mi permetto di segnalarvi quanto segue (per chiarezza, Vi elenco le pagine ed i paragrafi del Vostro documento ("Documento") cui le osservazioni si riferiscono):

- Documento, pag. 9, par. 3.3 e pag. 10, par. 4.3.
- Osservazioni:

Nel disporre l'obbligo di ricorrere sempre ad un revisore esterno (persona fisica o società di revisione), con esclusione delle piccole società di capitali (anche in forma di S.p.A.) andrà chiarita la disciplina transitoria.

In particolare, si dovrà specificare se i bilanci in corso di approvazione di esercizi regolati dalla precedente normativa siano sottoposti al regime adottato e vigente al momento della delibera assembleare (*come mi parrebbe più opportuno*) od a quello di fine esercizio (con eventuale proroga dei sindaci o revisori decaduti).

Si dovrà anche precisare la retroattività (*come parrebbe più corretto*) o meno del calcolo dei requisiti validi a qualificare come tale una piccola S.p.A..

- Documento, pag. 26, par. 10.3 (ultime 3 righe)

- Osservazioni:

Si ipotizza che “una società di interesse pubblico rimanga senza revisore”: ciò parrebbe implicare una presa di posizione circa la possibile non *prorogatio* del revisore cessato: posizione del tutto innovativa, in particolare per se riferita alle società aperte e quindi al TUF (v.art.159,c.2, ult.parte e c.6, ult.parte).

Il punto andrebbe chiarito (esprimendosi, anche altrove, in favore della possibilità di cessazione immediata in caso di revoca, recesso, scadenza del termine – e chiarendo se ciò valga anche per le società aperte -, oppure evidenziando che la frase riportata si riferisce solo a casi affatto particolari (quali la prima designazione del revisore).

- Documento, pag.29, par. 12.2 e 12.3

- Osservazioni:

Si dà come recepita la qualificazione del rapporto di revisione come mandato (forse per analogia con la posizione degli amministratori, assimilata dal legislatore al mandato per i relativi obblighi) e da tale qualificazione si desume la attuale rinunciabilità dell'incarico.

Al contrario, *mi pare che la possibilità di rinuncia per giusta causa o di risoluzione consensuale* (assistite dalle medesime garanzie della revoca per giusta causa), pur essendo auspicabile e in linea con la direttiva, *sia una soluzione affatto innovativa.*

Non mi pare in realtà corretto collegare al tipo contrattuale del mandato l'incarico di revisione, essendo difficile individuare la figura del mandante, nel cui interesse e per cui conto il revisore opererebbe.

Dovrebbe, semmai, per giustificare la possibilità di recesso, *effettuarsi una esplicita opzione in favore della natura di contratto d'opera intellettuale, oppure di contratto atipico*, per rifiutare quella tesi che richiama l'appalto di servizi (v. *inter alia* le citazioni in Di Pietra [cur.], *La revisione contabile in Italia e nella prospettiva internazionale*, Padova 2005, pag.96 ss. – nel capitolo a cura di c.Peja su “Gli aspetti giuridici della revisione”-).

- Documento, pag.29, par.12.3, ultime 6 righe

- Osservazioni:

Va chiarito se si richiede un “preventivo” (6 ultima riga) coinvolgimento della Consob (o del tribunale) o invece una comunicazione alla stessa delle “dimissioni intervenute” (penult.riga), possibilmente adottando anche la medesima soluzione per la revoca da parte della società assoggettata a revisione .

- Documento, pag.65 s., par.22.3

- Osservazioni:

Si afferma che nel nostro ordinamento sarebbe "già operante un sistema di responsabilità c.d. proporzionale per i soggetti incaricati della revisione", e pertanto "non si ritiene necessario intervenire [se non marginalmente ns. parole] sull'assetto vigente", introducendo esplicitamente la proporzionalità della responsabilità (come invece richiesto dalla legge comunitaria, in attuazione della direttiva).

Mi permetto di non condividere la interpretazione fornita circa la attuale normativa: in linea generale il nostro ordinamento limita ai rapporti interni tra corresponsabili la divisione pro quota (salva solo l'ipotesi di coeredi), in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 1294 e 2005 cod.civ..

E ciò vale per ogni tipo di responsabilità (contrattuale ed aquiliana, propria o meno), ed anche per diverse tipologie tra loro concorrenti, che ledano il medesimo interesse del danneggiato (Cass.95/7231, 80/4926, tra le altre; per la dottrina, mi limito a rinviare al recentissimo libro di Galgano su "I fatti illeciti" [Padova, 2008, a pp.81 s. e 237 ss., ed *ivi* riff.]).

Essendo quindi perlomeno discussa la soluzione data già per operativa, *ritengo che il principio della responsabilità proporzionale, ossia della rilevanza esterna delle quote di concorso nell'illecito, vada espressamente affermato, e non sia sufficiente la semplice eliminazione del richiamo all'art. 2407 cod.civ..*

Resto a disposizione per ogni chiarimento e porgo i migliori, rispettosi saluti

Prof. Avv. Carlo Bruno Vanetti

Facoltà di Economia
Università di Pavia

cvanetti@eco.unipv.it